



PROMEMORIA IMPORTAZIONE DI ESPLOSIVI E DI PEZZI PIROTECNICI



Il presente promemoria disciplina l'*importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici* e fissa le prescrizioni vincolanti da osservare.

Il promemoria è disponibile in formato PDF sul sito <http://www.fedpol.admin.ch/> nella rubrica Sicurezza > Esplosivi / Pirotecnica.

Indice

1.	Basi giuridiche.....	3
	1.1. Diritto federale	3
	1.2. Promemoria / Requisiti tecnici dell'Ufficio centrale Esplosivi	3
2.	Campo d'applicazione e scopo.....	3
3.	Definizioni	4
4.	Obbligo d'autorizzazione	4
	4.1. Importazione di esplosivi.....	4
	4.2. Importazione di pezzi pirotecnici.....	4
	4.3. Divieto d'importazione	5
5.	Presupposti	5
	5.1. Caratteristiche Prova dell'ammissione per esplosivi.....	5
	5.2. Caratteristiche Prova della conformità o dell'ammissione di pezzi pirotecnici	5
	5.3. Indicazioni sui singoli pezzi pirotecnici e sugli imballaggi	5
	5.4. Istruzioni per l'uso di pezzi pirotecnici	6
6.	Procedura	6
	6.1. Competenza	6
	6.2. Domanda d'autorizzazione.....	6
	a) Requisiti formali	6
	b) Contenuto della domanda.....	6
	6.3. Prova della conformità e ammissione.....	7
	6.4. Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	7
	6.5. Esame della domanda d'autorizzazione.....	8
	6.6. Validità dell'autorizzazione	8
7.	Abusi e infrazioni.....	8
8.	Tasse	9
9.	Disposizioni finali.....	9

1. Basi giuridiche

1.1. Diritto federale

- a) Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS **941.41**; https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1980/522_522_522/it)
- b) Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS **941.411**; <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/78/it>)

1.2. Promemoria / Requisiti tecnici dell'Ufficio centrale Esplosivi

- Procedura d'ammissione per esplosivi per uso civile
- Procedura d'ammissione per pezzi pirotecnici
- Condizioni per l'immissione sul mercato svizzero di fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3
- Vendita per corrispondenza di pezzi pirotecnici delle categorie F1, F2 e F3
- Requisiti tecnici (per i fuochi d'artificio messi a disposizione esclusivamente in Svizzera)

Disponibili all'indirizzo <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/explosivstoffe.html>

2. Campo d'applicazione e scopo

Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di quest'ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere (art. 17 LEspl). È fatto salvo l'articolo 1 capoverso 2 LEspl.

L'importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici di ogni tipo è per principio **soggetta ad autorizzazione e al pagamento di una tassa** (art. 9 cpv. 2 LEspl nonché art. 31 e 113 cpv. 1 lett. b OEspl).

- La procedura d'autorizzazione descritta nel presente promemoria si prefigge di impedire che **esplosivi e pezzi pirotecnici di manipolazione poco sicura, non ammessi in Svizzera o non identificati** vengano messi in commercio o resi disponibili a privati¹.
- Il presente promemoria non disciplina il deposito, il trasporto, la vendita, l'utilizzo, l'ammissione / l'identificazione o la conformità di esplosivi e di pezzi pirotecnici.
- Le disposizioni afferenti della legislazione sugli esplosivi e delle ordinanze d'esecuzione cantonali vanno anch'esse rispettate in ogni caso.

¹ Occorre inoltre osservare le disposizioni della legislazione sulle dogane e sul controllo dei beni a duplice impiego.

3. Definizioni

Per esplosivi si intendono le materie esplosive e i mezzi d'innescò (art. 4 LEspl).

Per pezzi pirotecnici s'intendono prodotti pronti all'uso, non adatti al brillamento, che comprendono un elemento esplosivo o un dispositivo d'innescò (art. 7 LEspl). Essi si suddividono in:

- pezzi pirotecnici da spettacolo (fuochi d'artificio);
- pezzi pirotecnici per scopi professionali.

Non sono considerati pezzi pirotecnici:

i mezzi d'innescò, in particolare i diversi tipi di micce (senza copertura), gli inneschi meccanici ed elettrici, le micce adesive (tape match) e gli stick accendimiccia (portfire).

4. Obbligo d'autorizzazione

4.1. Importazione di esplosivi

Se sono soddisfatti i requisiti necessari, può essere rilasciata un'autorizzazione d'importazione per gli esplosivi seguenti:

- esplosivi (art. 2 e 3 OEspl) che sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza secondo l'allegato II della direttiva 2014/28/UE;
- esplosivi (art. 2 e 3 OEspl) che soddisfano i requisiti in materia di identificazione e di tracciabilità;
- esplosivi (art. 2 e 3 OEspl) che corrispondono ai requisiti in materia di contrassegno applicati in Svizzera.

4.2. Importazione di pezzi pirotecnici

Se sono soddisfatti i requisiti necessari, può essere rilasciata un'autorizzazione d'importazione per i pezzi pirotecnici seguenti:

- pezzi pirotecnici per **scopi professionali** (art. 6 OEspl), quali mezzi d'illuminazione e di segnalazione (pezzi pirotecnici da segnalazione), salve pirotecniche, petardi per spaventare gli uccelli, cartucce industriali, cartucce per la macellazione, cartucce a salve ecc. Il fabbricante classifica tali pezzi nelle categorie T1, T2, P1 o P2 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1 OEspl;
- pezzi pirotecnici **da spettacolo** (fuochi d'artificio delle categorie F1, F2, F3 e F4; art. 7 OEspl), quali bombe da tavolo, vulcani, razzi, bombe da lancio ecc. Il fabbricante classifica tali pezzi nelle categorie F1–F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2 OEspl.

L'Ufficio centrale Esplosivi (UCE) può classificare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale.

Limite d'esenzione:

Ad eccezione del divieto d'importazione di cui al punto seguente, una persona dell'età minima richiesta può importare senza autorizzazione pezzi pirotecnici **da spettacolo** (fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3) fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico passeggeri. Entro il limite d'esenzione non occorre un numero d'identificazione CH.

4.3. Divieto d'importazione

I pezzi pirotecnici la cui manipolazione non è sicura ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a OEspl non possono essere importati a causa della loro pericolosità. Si tratta dei:

- **fuochi d'artificio che scoppiano a terra**, ovvero di petardi che non dispongono di una carica motrice o di emissione che, prima di scoppiare, li sposti a una determinata distanza;
- cosiddetti «**Lady-Cracker**», più lunghi di 22 mm (7/8 pollici) e/o con un diametro superiore a 3 mm (1/8 pollici).

Il divieto d'importazione per i fuochi d'artificio che scoppiano a terra si applica anche quando i pezzi, con un peso lordo totale di 2,5 kg, sono importati nel traffico passeggeri. Le autorità doganali sono autorizzate a mettere al sicuro pezzi pirotecnici di manipolazione poco sicura (art. 28 cpv. 2 LEspl).

5. Presupposti

5.1. Caratteristiche

Prova dell'ammissione per esplosivi

In virtù dell'articolo 10 OEspl l'UCE definisce le norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali della direttiva europea sugli esplosivi.

5.2. Caratteristiche

Prova della conformità o dell'ammissione di pezzi pirotecnici

I pezzi pirotecnici devono corrispondere allo stato della tecnica per quanto riguarda composizione e caratteristiche ed essere di manipolazione sicura in caso di utilizzo conforme alla loro destinazione. Non devono produrre schegge pericolose o contenere cariche autoinfiammabili. I pezzi pirotecnici necessitano di una prova della conformità (art. 24, 25 e 25a OEspl) o di un'ammissione dell'UCE (art. 119a e allegato 16 OEspl).

I fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 che superano il limite d'esenzione devono inoltre essere provvisti di un numero d'identificazione CH. Le indicazioni e designazioni necessarie in Svizzera devono essere state apposte dal fabbricante sui pezzi pirotecnici/sugli imballaggi prima del passaggio della frontiera.

5.3. Indicazioni sui singoli pezzi pirotecnici e sugli imballaggi

Su ogni unità elementare d'imballaggio destinata alla vendita (imballaggio singolo o di assortimento) e, se possibile, su ogni **singolo pezzo pirotecnico**, devono figurare almeno (art. 26 OEspl):

- il nome, il tipo e la categoria del pezzo nonché i limiti minimi d'età applicabili alla sua fornitura;
- le istruzioni per l'uso e la distanza minima di sicurezza;
- il nome e l'indirizzo del fabbricante o, se il fabbricante ha sede al di fuori dello Spazio economico europeo, dell'importatore;
inoltre il Paese di fabbricazione e la sigla del fabbricante (se la sede del fabbricante è situata in uno Stato terzo)

- l'anno di fabbricazione;
- il peso lordo e la quantità netta (QEN) di materiale esplosivo attivo;
- le informazioni pertinenti di cui all'allegato 2 OEspl;
- per i pezzi pirotecnici per scopi professionali, l'uso previsto e la data di scadenza stabilita dal fabbricante;
- per i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3, il numero d'identificazione CH attribuito dall'UCE.

5.4. Istruzioni per l'uso di pezzi pirotecnici

I pezzi pirotecnici devono essere accompagnati da istruzioni per l'uso che ne descrivono la manipolazione, contengono le precauzioni di sicurezza e illustrano i rischi specifici del prodotto. Le istruzioni possono essere redatte anche in forma grafica o essere completate con immagini tese a escludere una manipolazione errata (art. 26 OEspl).

Le indicazioni devono essere redatte nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano) in modo chiaro e inequivocabile.

6. Procedura

6.1. Competenza

Le autorizzazioni d'importazione sono rilasciate dall'UCE che fa parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

6.2. Domanda d'autorizzazione

a) Requisiti formali

Ogni domanda d'autorizzazione va presentata **per iscritto** tramite il modulo «Domanda d'importazione»² all'indirizzo seguente:

Ufficio federale di polizia (fedpol)
Ufficio centrale Esplosivi (UCE)
3003 Berna

Per motivi giuridici le domande presentate per e-mail o per fax non possono essere considerate.

b) Contenuto della domanda

La domanda deve contenere le **informazioni** seguenti:

- nome e indirizzo del richiedente, indirizzo di fatturazione, numero di telefono e indirizzo e-mail;
- nome e indirizzo del mittente / fabbricante;
- nome e indirizzo del destinatario;
- luogo, data e firma giuridicamente vincolante del richiedente;

² I moduli di richiesta sono disponibili all'indirizzo <http://www.fedpol.admin.ch>.

Descrizione precisa della merce, nello specifico:

- quantità³;
- genere;
- categoria, designazione e numero dell'articolo⁴;
- per le categorie F4, T1, T2, P1 e P2: numero di conformità UE⁵;
- per fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3: numero d'identificazione CH⁶;
- per esplosivi: codice associato al fattore di rilevamento;
- deposito di destinazione in Svizzera;
- mezzo di trasporto;
- peso lordo in kg;
- valore della merce in franchi svizzeri (CHF).

Alla domanda vanno inoltre allegati una copia della/e fattura/e, della/e fattura/e pro forma o della/e conferma/e dell'ordinazione del fornitore. Le domande compilate non correttamente o non corredate di tutti gli allegati necessari sono rispedito al richiedente senza essere esaminate.

6.3. Prova della conformità e ammissione

Per gli esplosivi e i pezzi pirotecnici occorre una prova della conformità (art. 8, 10 e 11 OEspl nonché art. 24, 25 e 25a OEspl) o un'ammissione dell'UCE (art. 119a e allegato 16 OEspl). La dichiarazione di conformità, eventualmente l'attestato di conformità, può essere richiesta dal servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione.

6.4. Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'importazione è rilasciata per gli esplosivi e i pezzi pirotecnici dichiarati (nessuna autorizzazione forfettaria). L'autorizzazione è rilasciata a condizione che i prodotti importati corrispondano alle pertinenti norme di sicurezza e alle prescrizioni in materia di contrassegno sancite dalla legislazione svizzera sugli esplosivi. Il richiedente è tenuto a eseguire controlli della qualità che comprendono anche la verifica della manipolazione sicura dei prodotti.

6.4.1 Per gli esplosivi e i pezzi pirotecnici destinati al **COMMERCIO** e all'**INDUSTRIA** (persone fisiche domiciliate in Svizzera e persone giuridiche con sede in Svizzera che commerciano esplosivi e pezzi pirotecnici in Svizzera o li sottopongono a lavorazione successiva):

- il richiedente deve essere titolare di **un'autorizzazione cantonale di deposito e di vendita o di un'autorizzazione di fabbricazione di esplosivi o di pezzi pirotecnici**. Alla prima domanda va allegata una fotocopia di tali autorizzazioni (eccezione: pezzi pirotecnici delle categorie F1 e P3);

³ Riferimento al numero della fattura.

⁴ In caso d'importazione simultanea di diversi pezzi pirotecnici è sufficiente un'indicazione sulla/e fattura/e allegata/e oppure il/i numero/i della/e fattura/e.

⁵ Il fabbricante o il venditore può anche indicare il pertinente numero di conformità UE in modo leggibile sulle fatture allegato.

⁶ Il fabbricante o il venditore può anche indicare il pertinente numero d'identificazione CH in modo leggibile sulle fatture allegato.

6.4.2 Per i pezzi pirotecnici destinati all'**USO PROPRIO** (persone fisiche domiciliate in Svizzera e persone giuridiche con sede in Svizzera che importano pezzi pirotecnici esclusivamente per uso personale):

- il richiedente deve essere **maggiorenne**. Alla domanda d'importazione va allegata la **fotocopia di un documento d'identità ufficiale**;
- **per ogni domanda d'importazione** il richiedente deve **dichiarare per iscritto** che i pezzi pirotecnici sono importati per uso personale e che non intende né commercialarli né consegnarli o renderli accessibili a persone non autorizzate. Tale dichiarazione deve figurare sulla domanda d'importazione o esservi allegata;
- se per l'accensione dei pezzi pirotecnici importati occorre un'**autorizzazione per l'accensione** dell'autorità competente, l'autorizzazione va allegata alla domanda;
- i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 devono essere provvisti di un numero d'identificazione CH;
- per i pezzi pirotecnici delle categorie F4 e T2 occorre presentare un **permesso d'uso della SEFRI** (art. 52 cpv. 6 OEspl).

6.4.3 Nei **CASI SPECIALI** (p. es. grandi fuochi d'artificio per feste o commemorazioni, test industriali, immigrazione, successione, ordinazione di campioni ecc.) fedpol può, previo esame delle condizioni, rilasciare altre autorizzazioni d'importazione. Per i pezzi pirotecnici della categoria P2 l'UCE può chiedere l'esibizione di un permesso d'uso della SEFRI (art. 52 cpv. 6^{bis} OEspl).

6.5. Esame della domanda d'autorizzazione

Di norma la domanda è trattata entro una settimana dalla ricezione.

L'autorizzazione è rilasciata per telefono soltanto in casi eccezionali e dietro pagamento di una tassa.

L'autorizzazione può essere inviata direttamente a un ufficio doganale oppure a uno spedizioniere doganale. In tal caso occorre allegare alla domanda una busta affrancata con l'indirizzo del destinatario.

6.6. Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per tre mesi a partire dalla data d'emissione (è possibile effettuare importazioni parziali). Al momento dell'importazione l'originale dell'autorizzazione deve essere consegnato agli organi doganali svizzeri per l'annullamento. Le autorizzazioni non più necessarie o scadute vanno rispediti all'UCE. La validità di un'autorizzazione non può essere prorogata.

7. Abusi e infrazioni

L'autorizzazione può essere revocata se durante la procedura d'autorizzazione sono state fornite false indicazioni.

È fatta salva la facoltà di perseguire penalmente eventuali infrazioni.

8. Tasse

Il rilascio delle autorizzazioni è soggetto al pagamento di una tassa (art. 113 OEspl).

Aliquota: **dagli 80 ai 1000 franchi per autorizzazione**

La tassa indicata sull'autorizzazione o sulla fattura deve essere pagata entro 30 giorni. Se la tassa non è pagata entro il termine stabilito, fedpol può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento oppure esigere il pagamento anticipato della tassa per il rilascio di altre autorizzazioni.

9. Disposizioni finali

Il presente promemoria sostituisce tutte le versioni precedenti.

L'immissione sul mercato e l'ammissione si attuano conformemente al promemoria sulle condizioni per l'immissione sul mercato svizzero di fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 nonché al promemoria sulla procedura d'ammissione per esplosivi per uso civile.

3003 Berna, 1 novembre 2016 (Stato 31.08.23)